



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 407, della citata legge n. 234 del 2021, che prevede, per gli anni 2022 e 2023, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023;

VISTI, altresì, i successivi commi da 408 a 414 del medesimo articolo 1, che disciplinano le modalità di erogazione, utilizzo, monitoraggio e revoca dei contributi, nonché gli obblighi di pubblicità ed i controlli inerenti alle opere oggetto di contributo;

CONSIDERATO che il predetto comma 407 dispone:

- che i contributi per l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno;
- che i contributi per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il medesimo decreto in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022;
- che la popolazione di riferimento da considerare ai fini del riparto per l'anno 2022 è quella residente al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento, disponibile all'indirizzo: <http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita>;

RILEVATO che, ai sensi del successivo comma 408, i comuni beneficiari del contributo possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

CONSIDERATO che i commi 409 e 411 del medesimo articolo 1 prevedono che gli enti destinatari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all'anno 2023 e che, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, lo stesso è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per quelli dell'anno 2023 con decreti del Ministero dell'interno;

RILEVATO che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati, ai sensi del comma 410 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 234 del 2021, agli enti beneficiari, per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 412 e per il restante 20 per cento previa trasmissione allo stesso Ministero del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 412;

CONSIDERATO che il menzionato comma 412 stabilisce che il monitoraggio degli investimenti finanziati con il contributo in argomento è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022» e che non trova applicazione l'articolo 158 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il rendiconto dei contributi straordinari;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP";

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) del 2 agosto 2013 relativo allo "*scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG*", nonché l'allegato tecnico del 5 agosto 2014;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

RILEVATO che i commi 413 e 414 dell'articolo 1 della precitata legge n. 234 del 2021, prevedono, rispettivamente, che il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, effettui un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo e che i comuni destinatari del contributo debbano assicurare alcuni obblighi informativi ivi indicati;

CONSIDERATO che occorre procedere all'assegnazione ai comuni del contributo per gli anni 2022 e 2023;

DECRETA

Articolo 1

(Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023)

1. Per gli anni 2022 e 2023, in applicazione del comma 407 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono assegnati ai comuni, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per l'anno 2023, i contributi indicati pro quota e per annualità nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.
2. I comuni possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.
3. I comuni sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all'anno 2023.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Articolo 2

(Monitoraggio degli interventi (BDAP-MOP))

1. Il monitoraggio degli investimenti finanziati in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di “monitoraggio delle opere pubbliche - MOP” della “banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022” (sezione anagrafica -“strumento attuativo”).
2. Il controllo sull’inizio dell’esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell’opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell’intervento oggetto di finanziamento.

Articolo 3

(Erogazione del contributo)

1. I contributi sono erogati ai comuni beneficiari:
 - per una prima quota, pari all’80 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro i previsti termini del 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2 del presente decreto, come previsto dal comma 412 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021;
 - per una seconda quota, pari al restante 20 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito *internet* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina <https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify>.

2. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

Articolo 4

(Revoca delle assegnazioni dei contributi e risparmi da ribassi d'asta)

1. In caso di mancato rispetto dei termini di inizio dell'esecuzione dei lavori, previsti rispettivamente, entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all'anno 2023, o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per quelli relativi all'anno 2023, con successivi decreti ministeriali.
2. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, i relativi importi sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 410 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti. Se riutilizzati, i risparmi derivanti dai ribassi d'asta non costituiscono parziale utilizzo del contributo.

Articolo 5

(Pubblicità dei contributi assegnati)

1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere note la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito *internet*, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a comunicare tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Articolo 6
(Controlli a campione)

1. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al presente provvedimento.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 14 gennaio 2022

IL CAPO DIPARTIMENTO PER
GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Sgaraglia

N.	Comune	Prov.	Popolazione ISTAT al 31 dicembre 2019	Contributo anno 2022	Contributo anno 2023
2337	GAZZO	PD	4.270	10.000	5.000
2338	GRANTORTO	PD	4.539	10.000	5.000
2339	GRANZE	PD	1.982	10.000	5.000
2340	LOZZO ATESTINO	PD	3.029	10.000	5.000
2341	MASI	PD	1.761	10.000	5.000
2342	MEGLIADINO SAN VITALE	PD	1.829	10.000	5.000
2343	MERLARA	PD	2.580	10.000	5.000
2344	PERNUMIA	PD	3.816	10.000	5.000
2345	PIACENZA D'ADIGE	PD	1.259	10.000	5.000
2346	POLVERARA	PD	3.358	10.000	5.000
2347	PONSO	PD	2.388	10.000	5.000
2348	PONTELONGO	PD	3.736	10.000	5.000
2349	POZZONOV	PD	3.526	10.000	5.000
2350	ROVOLON	PD	4.878	10.000	5.000
2351	SACCOLONGO	PD	4.915	10.000	5.000
2352	SAN PIETRO IN GU	PD	4.432	10.000	5.000
2353	SAN PIETRO VIMINARIO	PD	3.078	10.000	5.000
2354	SANTELENA	PD	2.566	10.000	5.000
2355	SANT'URBANO	PD	1.938	10.000	5.000
2356	STANGHELLA	PD	4.102	10.000	5.000
2357	TERRASSA PADOVANA	PD	2.680	10.000	5.000
2358	TRIBANO	PD	4.362	10.000	5.000
2359	URBANA	PD	2.082	10.000	5.000
2360	VEGGIANO	PD	4.748	10.000	5.000
2361	VESCOVANA	PD	1.757	10.000	5.000
2362	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	926	10.000	5.000
2363	VILLA ESTENSE	PD	2.167	10.000	5.000
2364	VO	PD	3.286	10.000	5.000
2365	ARIANO NEL POLESINE	RO	4.182	10.000	5.000
2366	ARQUA' POLESINE	RO	2.680	10.000	5.000
2367	BAGNOLO DI PO	RO	1.203	10.000	5.000
2368	BERGANTINO	RO	2.492	10.000	5.000
2369	BOSARO	RO	1.440	10.000	5.000
2370	CALTO	RO	684	10.000	5.000
2371	CANARO	RO	2.667	10.000	5.000
2372	CANDA	RO	871	10.000	5.000
2373	CASTELGUGLIELMO	RO	1.522	10.000	5.000
2374	CASTELMASSA	RO	3.991	10.000	5.000
2375	CASTELNOVO BARIANO	RO	2.651	10.000	5.000
2376	CENESELLI	RO	1.595	10.000	5.000
2377	CEREGNANO	RO	3.500	10.000	5.000
2378	CORBOLA	RO	2.279	10.000	5.000
2379	COSTA DI ROVIGO	RO	2.492	10.000	5.000
2380	CRESPINO	RO	1.760	10.000	5.000
2381	FICAROLO	RO	2.279	10.000	5.000
2382	FIESSO UMBERTIANO	RO	3.933	10.000	5.000
2383	FRASSINELLE POLESINE	RO	1.407	10.000	5.000
2384	FRATTA POLESINE	RO	2.586	10.000	5.000
2385	GAIBA	RO	980	10.000	5.000
2386	GAVELLO	RO	1.512	10.000	5.000
2387	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	2.065	10.000	5.000
2388	GUARDA VENETA	RO	1.118	10.000	5.000
2389	LOREO	RO	3.342	10.000	5.000
2390	LUSIA	RO	3.404	10.000	5.000
2391	MELARA	RO	1.747	10.000	5.000
2392	PAPOZZE	RO	1.445	10.000	5.000
2393	PETTORAZZA GRIMANI	RO	1.522	10.000	5.000
2394	PINCARA	RO	1.133	10.000	5.000
2395	POLESELLA	RO	3.821	10.000	5.000
2396	PONTECCHIO POLESINE	RO	2.195	10.000	5.000
2397	SALARA	RO	1.115	10.000	5.000
2398	SAN BELLINO	RO	1.057	10.000	5.000
2399	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO	3.851	10.000	5.000
2400	STIENTA	RO	3.164	10.000	5.000
2401	TRECENTA	RO	2.629	10.000	5.000
2402	VILLADOSE	RO	4.924	10.000	5.000
2403	VILLAMARZANA	RO	1.137	10.000	5.000
2404	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	1.978	10.000	5.000
2405	VILLANOVA MARCHESANA	RO	884	10.000	5.000